

BONUS INVESTIMENTI – ART.1 COMMI 1051 – 1063 L.178/2020

Le nuove regole valgono già per gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 16 novembre. L'agevolazione è fruibile in compensazione in tre quote annuali di pari importo

Esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. L'articolo 1, commi da **1051** a **1063**, della legge n. 178/2020, ha riscritto la disciplina della misura incentivante già in vigore (articolo 1, **comma 185** e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), confermandone fundamentalmente la struttura, ma con alcune novità: il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici; è stata potenziata l'entità del *bonus* tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito. Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti.

DESTINATARI DEL BONUS INVESTIMENTI

- imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- Esercenti arti e professioni (solo per beni ordinari)
- sono escluse le imprese:
 - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- beni materiali e immateriali (es software ordinario) strumentali nuovi (trattamento differente per beni

4.0) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

- sono esclusi:
- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei gruppi di cui alle tabelle specifiche
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

BENI "ORDINARI" (MATERIALI E IMMATERIALI)

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.6.2022)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2023)
10% (era 6%) 15% (non c'era) per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo di costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) - € 1.000.000 (beni immateriali, prima assenti)	

1. possibile "prenotazione" entro 31.12 pagando il 20%
2. In caso di **vendita senza sostituzione** ovvero destinazione a strutture produttive situate all'estero entro 31/12 del secondo anno successivo si restituisce il credito eventualmente utilizzato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi

BENI 4.0 (MATERIALI)

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.6.2022)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2023)
Fino a € 2.500.000	50% (era 40%)	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30% (era 20%)	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10% (non c'era)	10%
limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000		

1. possibile "**prenotazione**" entro 31.12 pagando il 20%
2. In caso di **vendita senza sostituzione** ovvero destinazione a strutture produttive situate all'estero entro 31/12 del secondo anno successivo (**a quello dell'entrata in funzione o a quello dell'avvenuta interconnessione**) si restituisce il credito eventualmente utilizzato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi
3. Confermata **comunicazione al MISE** (modello e termini di invio da definire) e **perizia asseverata (era perizia semplice)** se bene di costo >300k, rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto agli albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche ed è interconnesso; per beni <300k dichiarazione del legale rappresentante

BENI 4.0 (IMMATERIALI)

Credito d'imposta

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023)

20% (aumentato rispetto al 15%)
limite massimo di costi ammissibili € 1.000.000 (aumentato rispetto a 700k)

1. possibile "prenotazione" entro 31.12 (2022!!!) pagando il 20%
2. In caso di **vendita** ovvero destinazione a strutture produttive situate all'estero entro 31/12 del secondo anno successivo si restituisce il credito eventualmente utilizzato
3. Confermata **comunicazione al MISE** (modello e termini di invio da definire) e **perizia asseverata (era perizia semplice)** se bene di costo >300k, rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto agli albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche ed è interconnesso; per beni <300k dichiarazione del legale rappresentante

Bonus salvo se si regolarizza la dicitura in fattura – RM 438 e 439 5/10/2020

Regola generale



la fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

- "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019" (beni acquistati fino al 15 novembre 2020)
- "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020" (beni acquistati dal 16 novembre 2020)



E' però riconosciuta all'acquirente la possibilità di provvedere alla relativa **regolarizzazione** con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica.

CARTACEA

Il riferimento normativo va riportato
“con **scrittura indelebile**, anche
mediante l’utilizzo di un apposito
timbro”.

ELETTRONICA

– **Stampa di una copia cartacea** riportando il riferimento con **scrittura indelebile** (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta;

ovvero

– **integrazione elettronica** da allegare all’originale e da conservare unitamente a quest’ultimo. A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l’acquirente

*“può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver **predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura ... contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa** – **inviare tale documento allo Sdi**, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.*

Idem nel caso di acquisizione mediante contratto di leasing (RM 439)